

Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zurigo (Fondazione)

Regolamento di previdenza

composto di

- Disposizioni di base
- Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni
- Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze
- Disposizioni relative alla liquidazione parziale

Swiss Life Business Protect

Disposizioni di base

Entrata in vigore: 1° gennaio 2017

Indice

A. Disposizioni generali	pagina 3
Art. 1 Scopo, basi contrattuali e regolamento di previdenza	
Art. 2 Protezione dei dati	
Art. 3 Allestimento della previdenza a favore del personale; informazione delle persone assicurate	
Art. 4 Ammissione alla previdenza a favore del personale	
Art. 5 Protezione previdenziale	
Art. 6 Obblighi d'informazione, di comunicazione e di collaborazione	
B. Concetti e applicazioni	pagina 4
Art. 7 Età	
Art. 8 Figli aventi diritto alla rendita	
Art. 9 Divorzio	
Art. 10 Unione domestica registrata	
Art. 11 Attività a tempo parziale	
Art. 12 Pensionamento	
Art. 13 Definizione di salario	
Art. 14 Salario assicurato	
C. Prestazioni assicurate	pagina 7
Art. 15 Avere di vecchiaia	
Art. 16 Rendita di vecchiaia	
Art. 17 Rendita per figli di pensionati	
Art. 18 Invalidità	
Art. 19 Rendita d'invalidità	
Art. 20 Rendita per figli d'invalidi	
Art. 21 Esonero dal pagamento dei contributi	
Art. 22 Rendita per coniugi	
Art. 23 Rendita per conviventi	
Art. 24 Rendita per orfani	
Art. 25 Capitale di decesso	
D. Contributi ordinari e acquisto	pagina 11
Art. 26 Contributi ordinari	
Art. 27 Acquisto	
E. Versamento di prestazioni	pagina 12
Art. 28 Uscita dalla previdenza a favore del personale e prestazione di libero passaggio	
Art. 29 Impiego della prestazione di libero passaggio	
Art. 30 Prolungamento della copertura assicurativa e mantenimento del diritto alle prestazioni	
Art. 31 Modalità di pagamento	
Art. 32 Forma delle prestazioni esigibili	
Art. 33 Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)	
F. Rapporto con terzi	pagina 14
Art. 34 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare	
Art. 35 Coordinamento con altre assicurazioni	
Art. 36 Responsabilità di terzi	
G. Disposizioni finali	pagina 15
Art. 37 Modifiche	
Art. 38 Entrata in vigore delle disposizioni di base	
Appendice	pagina 16
I. Struttura delle fondazioni, copertura insufficiente, misure di risanamento	
II. Regolamentazione per il finanziamento del pensionamento anticipato	
III. Spiegazioni	
IV. Abbreviazioni	

A. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo, basi contrattuali e regolamento di previdenza

1 - Scopo

Scopo di questa previdenza a favore del personale è l'attuazione di misure con cui le persone assicurate e i relativi superstiti vengono tutelati contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.

La fondazione, iscritta nel registro della previdenza professionale, garantisce le prestazioni risultanti secondo la LPP, di cui adempie le disposizioni.

La fondazione è affiliata al fondo nazionale di garanzia che tutela, nei limiti stabiliti dalla legge, le prestazioni di istituzioni di previdenza e collettivi di assicurati divenuti insolubili.

2 - Basi contrattuali

Il rapporto tra il datore di lavoro e la fondazione è regolato in un contratto di adesione. La fondazione gestisce un'opera di previdenza propria per ogni datore di lavoro affiliato.

La fondazione può concludere contratti d'assicurazione con Swiss Life SA, ciò che permette di riassicurare i rischi tramite Swiss Life SA. I rischi riassicurati e la struttura della fondazione sono indicati alla fine delle presenti disposizioni di base.

3 - Regolamento di previdenza

Il regolamento di previdenza regola il rapporto fra la fondazione e le persone assicurate o aventi diritto.

Tipo e ammontare delle prestazioni di previdenza nonché il loro finanziamento sono regolati nel piano di previdenza, che viene stabilito dalla commissione amministrativa nell'ambito dei piani di previdenza offerti ed è parte integrante del regolamento di previdenza.

Il regolamento di previdenza tratta inoltre in particolare i seguenti punti:

- disposizioni di base
- disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni
- disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze
- disposizioni relative alla liquidazione parziale.

Il consiglio di fondazione emana queste disposizioni.

Art. 2 Protezione dei dati

Il datore di lavoro notifica alla fondazione, risp. a Swiss Life SA, i dati occorrenti per l'allestimento della previdenza a favore del personale. All'occorrenza, Swiss Life SA trasmette tali dati, nonché i risultati che derivano dall'elaborazione degli stessi, ad altri assicuratori, p.es. ai riassicuratori. In caso di regresso contro terzi responsabili, la fondazione è autorizzata a comunicare i dati necessari per l'esercizio dei suoi diritti ai terzi responsabili, rispettivamente all'assicuratore della responsabilità civile.

La fondazione e Swiss Life SA garantiscono il trattamento confidenziale di tutti i dati. L'intero processo di elaborazione, dal rilevamento fino all'archiviazione e alla distruzione di tali dati avviene presso Swiss Life o terzi incaricati conformemente a quanto prescritto in materia dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e dalla LPP (art. 85 e segg. LPP). Ai fini della consulenza previdenziale della persona assicurata, è possibile trasmettere dati ai rappresentanti di Swiss Life. Non rientra in questa regolamentazione la trasmissione di dati di carattere medico. Le persone assicurate che non sono d'accordo con questa trasmissione di dati, lo comunicano in forma elettronica (datenschutz@swisslife.ch).

Art. 3 Allestimento della previdenza a favore del personale; informazione delle persone assicurate

1 - Allestimento della previdenza a favore del personale

L'allestimento della previdenza a favore del personale, l'applicazione del presente regolamento di previdenza e l'informazione delle persone assicurate competono a una commissione amministrativa, composta pariteticamente da membri dei dipendenti e del datore di lavoro. Essa emana un regolamento di gestione.

Se questo regolamento di previdenza e il regolamento di gestione non prevedono disposizioni particolari, decidono gli organi della fondazione nei limiti stabiliti dalla legge.

2 - Informazione delle persone assicurate

La persona assicurata viene informata annualmente in merito ai seguenti punti:

- sue prestazioni assicurate e gli altri dati rilevanti della sua previdenza a favore del personale
- composizione della commissione amministrativa e
- organizzazione e finanziamento dell'opera di previdenza.

Su richiesta, la commissione amministrativa informa inoltre la persona assicurata mediante i seguenti rapporti annuali della fondazione:

- rapporto annuale con informazioni sull'opera di previdenza
- relazione sulla gestione con informazioni relative all'intera fondazione.

Art. 4 Ammissione alla previdenza a favore del personale

1 - Persone da affiliare a titolo obbligatorio

Vengono ammessi alla previdenza a favore del personale tutte le dipendenti e tutti i dipendenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- soggiacciono all'assicurazione obbligatoria
- non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento
- non rimangono assicurati provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP
- rientrano nella cerchia di persone assicurate menzionate nel piano di previdenza.

2 - Momento dell'ammissione

L'ammissione alla previdenza a favore del personale avviene

- all'inizio del contratto di lavoro risp.
- se la persona assicurata adempie le condizioni per tale ammissione,

tuttavia non prima del 1° gennaio susseguente al compimento dei 17 anni.

Le età per l'ammissione al processo di rischio e al processo di risparmio sono stabilite nel piano di previdenza.

Art. 5 Protezione previdenziale

1 - Inizio e cessazione

La protezione previdenziale inizia il giorno dell'ammissione alla previdenza a favore del personale e termina il giorno in cui la persona assicurata esce dalla previdenza a favore del personale.

2 - Protezione previdenziale senza riserva per ragioni di salute

La protezione previdenziale senza riserva per ragioni di salute sussiste sempre per

- la prestazioni minime secondo la legge
- le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio, se erano assicurate senza riserva presso la precedente istituzione di previdenza.

La persona che al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale è in possesso della piena capacità lavorativa e gode di buona salute, di regola ha diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento di previdenza senza riserva per motivi di salute.

3 - Protezione previdenziale con riserva per ragioni di salute

Per prestazioni superiori alle prestazioni minime legali vale quanto segue. La fondazione, risp. Swiss Life SA, può far dipendere l'assunzione della copertura di prestazioni di previdenza al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale o in occasione di successivi aumenti di prestazioni dal risultato di un esame medico.

In questo caso, la fondazione, risp. Swiss Life SA, assume in un primo tempo la copertura provvisoria dal momento menzionato nella notifica d'entrata. A ricezione del referto medico si decide in merito all'assunzione della copertura definitiva con o senza riserva. La riserva per motivi di salute si protrae per cinque anni al massimo. Le prestazioni sovraobbligatorie acquisite mediante l'apporto di prestazioni di libero passaggio possono essere poste sotto riserva se questa sia già esistita, a condizione che la durata massima complessiva di cinque anni non sia ancora scaduta. La riserva viene comunicata alla persona assicurata.

All'insorgere di un caso di previdenza la riserva per motivi di salute implica il seguente effetto:
Se entro la durata della riserva i problemi di salute riportati nella riserva per motivi di salute portano al decesso della persona assicurata o alla sua incapacità lavorativa, che a sua volta porta all'invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di decesso sovraobbligatorie e per l'intera durata dell'invalidità non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'invalidità sovraobbligatorie nella misura summenzionata. La riserva per motivi di salute non ha alcun effetto se un caso di previdenza non è riconducibile ai problemi di salute riportati nella riserva stessa o se subentra dopo la scadenza della durata della riserva.

4 - Riserva per ragioni di salute per indipendenti

Nel caso degli indipendenti, la fondazione o Swiss Life SA oltre alle riserve per ragioni di salute summenzionate può applicare una riserva per ragioni di salute di un periodo massimo di tre anni anche sulle prestazioni minime previste dalla legge.

Non viene posta alcuna riserva se la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente è stata assoggettata all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e se si assicura a titolo facoltativo entro l'anno.

5 - Esclusione del diritto alle prestazioni ai sensi della LPP

Se una persona

- prima o al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale non è in possesso della piena capacità lavorativa (senza essere invalida ai sensi della LPP per questa incapacità lavorativa) e
- se la causa di questa incapacità lavorativa porta all'invalidità o al decesso entro il termine determinante ai sensi della LPP,

non sussiste alcun diritto a prestazioni secondo il presente regolamento di previdenza. Se la persona era assicurata presso un'altra istituzione di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa, quest'ultima è tenuta a versare prestazioni.

Vengono applicate disposizioni particolari se una persona è invalida a seguito di un'infermità congenita o è diventata invalida quando era minorenni e quindi al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale presenta un'incapacità lavorativa fra il 20% e il 40% (Art. 18 lett. b e c nonché Art. 23 lett. b e c LPP).

Art. 6 Obblighi d'informazione, di comunicazione e di collaborazione

1 - Obblighi

La persona assicurata o i suoi superstiti sono tenuti a fornire informazioni veritiere in merito alla situazione rilevante agli effetti della previdenza a favore del personale e a presentare i documenti richiesti per far valere il diritto alle prestazioni assicurate. In particolare vanno immediatamente comunicati:

- il cambiamento dello stato civile: matrimonio, passaggio a nuove nozze, registrazione dell'unione domestica (LUD), ecc.
- il cambiamento del grado d'invalidità, risp. il riacquisto della capacità di guadagno
- il decesso di un beneficiario di rendite
- la soppressione del diritto alla rendita di un figlio: conclusione della formazione, raggiungimento della capacità di guadagno
- eventuali redditi conteggiabili: le prestazioni sociali di enti svizzeri ed esteri, prestazioni di altre istituzioni di previdenza, reddito da attività lucrativa, ecc.

Nella misura in cui la fondazione considera necessarie visite mediche, la persona assicurata è tenuta a sottoporvisi. La persona assicurata o i suoi superstiti sono soggetti a un obbligo generale di collaborazione per il chiarimento di un diritto alle prestazioni.

2 - Conseguenze derivanti dal mancato adempimento degli obblighi

La fondazione e il datore di lavoro declinano ogni responsabilità per le conseguenze risultanti dalla violazione degli obblighi summenzionati.

La fondazione si riserva il diritto di esigere il rimborso delle prestazioni versate in eccedenza.

B. Concetti e applicazioni

Art. 7 Età

1 - Età determinante per il risparmio

Viene definita età determinante per il risparmio l'età determinante per il processo di risparmio. Si basa sulla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita della persona assicurata.

2 - Età determinante per il rischio

Viene definita età determinante per il rischio l'età determinante per il calcolo dei contributi di rischio. Viene fissata in anni e mesi interi.

Art. 8 Figli aventi diritto alla rendita

Vengono considerati figli aventi diritto alla rendita della persona assicurata

- i figli legittimi o adottivi
- i figli elettivi aventi diritto alla rendita secondo l'AVS/AI
- i figliastri sostenuti interamente o in misura preponderante.

L'età finale per la condizione di avente diritto del figlio è fissata nel piano di previdenza. Tale condizione sussiste oltre l'età finale se

- il figlio segue una formazione, al massimo, tuttavia, fino al compimento dei 25 anni oppure
- il figlio è diventato invalido prima del compimento dei 25 anni e non ha diritto a una rendita d'invalidità ai sensi della LPP, LAINF o LAM. La rendita viene versata tenendo conto del grado d'invalidità della persona assicurata fino al raggiungimento della capacità di guadagno.

Art. 9 Divorzio

1 - Diritti in generale

Secondo le disposizioni di legge, in caso di divorzio una prestazione di libero passaggio o una quota di rendita del coniuge debitore deve eventualmente essere trasferita al coniuge avente diritto.

Il tribunale decide in merito all'ammontare della prestazione di libero passaggio da trasferire o della quota di rendita. La persona assicurata può ritrovarsi nella posizione del coniuge debitore o del coniuge avente diritto. Quale ex coniuge viene di seguito definito il coniuge della persona assicurata durante e dopo la procedura di divorzio.

2 - Diritti dell'ex coniuge in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia da parte della persona assicurata

Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia al momento dell'avvio della procedura di divorzio, il tribunale può assegnare una quota di rendita all'ex coniuge. La quota di rendita assegnata viene convertita dalla fondazione in una rendita vitalizia e assegnata all'ex coniuge conformemente alle seguenti disposizioni.

Trasferimento della rendita vitalizia alla previdenza dell'ex coniuge

Fino al momento in cui l'ex coniuge raggiunge l'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione trasferisce la rendita vitalizia alla sua istituzione di previdenza o di libero passaggio. Trovano applicazione le modalità di versamento previste dalla legge. La remunerazione corrisponde a metà dei tassi d'interesse con cui la fondazione remunera gli averi di vecchiaia nello stesso periodo.

Se l'ex coniuge ha diritto a una rendita d'invalidità completa ai sensi della LPP o se ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP, tramite dichiarazione scritta può chiedere alla fondazione che gli venga direttamente versata una rendita vitalizia. La dichiarazione è irrevocabile.

Versamento della rendita vitalizia all'ex coniuge

Se l'ex coniuge ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione gli versa direttamente la rendita vitalizia. Esso può istruire per iscritto la fondazione di versare la rendita alla sua istituzione di previdenza al più tardi entro 30 giorni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP o entro 30 giorni dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato.

Se l'ex coniuge ha diritto a una rendita vitalizia, esso è soggetto agli stessi diritti e obblighi degli altri beneficiari di rendite della fondazione. Il decesso dell'ex coniuge non genera prestazioni.

3 - Ripercussioni per la persona assicurata

Diminuzione dell'averi di vecchiaia

Se in seguito alla sentenza di divorzio una prestazione di libero passaggio della persona assicurata viene trasferita a favore dell'ex coniuge, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'averi di vecchiaia della persona assicurata si riducono proporzionalmente. Se la persona assicurata è parzialmente invalida, la prestazione di libero passaggio viene prelevata dalla parte attiva dell'assicurazione, un importo residuo viene prelevato dalla parte passiva dell'assicurazione.

Aumento dell'averi di vecchiaia

Se in seguito alla sentenza di divorzio una prestazione di libero passaggio o una quota di rendita dell'ex coniuge viene trasferita a favore della persona assicurata, l'averi di vecchiaia della persona assicurata aumenta. Il trasferimento è possibile nella parte dell'averi di vecchiaia sotto forma di rendita o di capitale fino al subentrare di un'incapacità lavorativa, la cui causa provoca l'invalidità o il decesso, tuttavia al più tardi fino al pensionamento. L'assegnazione alla parte obbligatoria e a quella sovraobbligatoria dell'averi di vecchiaia avviene conformemente alle indicazioni dell'istituzione di previdenza o dell'istituto di libero passaggio cedente.

Riscossione di una rendita d'invalidità da parte della persona assicurata

- Se durante la riscossione di una rendita d'invalidità occorre trasferire una prestazione di libero passaggio a favore dell'ex coniuge, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'averi di vecchiaia della persona assicurata si riducono proporzionalmente.
- L'ammontare della rendita d'invalidità in corso al momento della sentenza di divorzio nonché eventuali rendite per figli d'invalidi e prestazioni di decesso, che non dipendono dall'importo dell'averi di vecchiaia, non sono interessati dal trasferimento fino al momento in cui la persona assicurata non raggiunge l'età di pensionamento ordinaria. Eventuali rendite per figli d'invalidi nonché prestazioni di decesso, che dipendono dall'importo dell'averi di vecchiaia, vengono calcolate sulla base dell'averi di vecchiaia ridotto dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato.
- Con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, le prestazioni di vecchiaia, eventuali rendite per figli di pensionati nonché prestazioni di decesso vengono calcolate sulla base dell'averi di vecchiaia ridotto.
- Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio sussisteva il diritto a una rendita per figli d'invalidi, quest'ultima nonché una successiva rendita per orfani non sono interessate dal trasferimento nella misura delle prestazioni minime previste dalla legge.

Riscossione di una rendita di vecchiaia da parte della persona assicurata

- Se nel corso del versamento della rendita di vecchiaia occorre versare una quota della rendita della persona assicurata a favore dell'ex coniuge, la rendita in corso della persona assicurata si riduce di conseguenza. Ciò vale anche per le rendite per figli di pensionati ed eventuali prestazioni di decesso.
- Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio sussisteva il diritto a una rendita per figli di pensionati, quest'ultima nonché una successiva rendita per orfani non sono interessate dal trasferimento nella misura delle prestazioni minime previste dalla legge.

Raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio

Se la persona assicurata va in pensione durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce le prestazioni di libero passaggio e le prestazioni di rendita nella misura dell'importo massimo stabilito dalla legge. La fondazione si riserva, inoltre, il diritto di richiedere il rimborso di prestazioni versate in eccesso.

4 - Acquisto in seguito a divorzio

L'acquisto da parte della persona assicurata nella misura della prestazione di libero passaggio trasmessa a favore dell'ex coniuge è sempre possibile sulla parte attiva dell'assicurazione fino al momento in cui subentra un caso di incapacità lavorativa la cui causa provoca l'invalidità o il decesso, al più tardi tuttavia un giorno prima del pensionamento. L'aver di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio aumentano di conseguenza.

Questo diritto non sussiste nella misura in cui la prestazione di libero passaggio durante la riscossione di una rendita d'invalidità da parte della persona assicurata è stata trasferita dalla parte passiva dell'assicurazione a favore dell'ex coniuge.

Art. 10 Unione domestica registrata

Ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) del 18 giugno 2004, le unioni domestiche registrate sono parificate al matrimonio. Ai fini di questa previdenza a favore del personale, i diritti e gli obblighi dei partner registrati sono identici a quelli dei coniugi.

Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio. I diritti e gli obblighi dei partner conviventi derivanti dall'unione domestica sciolta giudizialmente sono identici a quelli degli ex coniugi.

Art. 11 Attività a tempo parziale

È considerata impiegata a tempo parziale la persona assicurata il cui orario di lavoro settimanale regolare è inferiore a quello di una dipendente o di un dipendente esercitante un'occupazione paragonabile a tempo pieno. La persona assicurata impiegata a tempo parziale presenta una piena capacità lavorativa.

Art. 12 Pensionamento

1 - Pensionamento ordinario

L'età di pensionamento ordinaria è definita nel piano di previdenza.

2 - Pensionamento anticipato

È possibile fruire del pensionamento anticipato fra i 58 anni compiuti e l'età di pensionamento ordinaria. Prima del periodo citato il pensionamento anticipato è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge, in particolare nel caso di ristrutturazioni aziendali. Il pensionamento anticipato presuppone la fine del rapporto di lavoro.

Il diritto a una rendita di vecchiaia avviene ad aliquote di conversione ridotte e si basa sull'età al momento del pensionamento anticipato.

Il piano di previdenza stabilisce se il finanziamento del pensionamento anticipato è possibile. La regolamentazione del finanziamento del pensionamento anticipato viene spiegata alla fine delle presenti disposizioni di base.

3 - Differimento del pensionamento

È possibile differire il pensionamento a dopo l'età di pensionamento ordinaria, al più tardi fino al compimento dei 70 anni, se

- il rapporto di lavoro continua e
- la persona assicurata è d'accordo con il differimento

Il versamento della prestazione di vecchiaia viene effettuato alla cessazione del rapporto con il datore di lavoro

- per motivi di salute oppure
- al termine dell'attività lucrativa

La rendita di vecchiaia si calcola in seguito all'aumento delle aliquote di conversione e si basa sull'età al momento del pensionamento.

Nel piano di previdenza è fissato se è possibile differire il pensionamento. Esso illustra le prestazioni assicurate e il loro finanziamento.

4 - Pensionamento parziale

Se una persona assicurata fruisce del pensionamento parziale, può richiedere la parte delle prestazioni di vecchiaia corrispondenti alla riduzione dell'occupazione.

Per il pensionamento parziale vale quanto segue:

- è possibile dal raggiungimento dell'età di pensionamento anticipato
- occorre ridurre notevolmente l'orario di lavoro
- è escluso l'aumento dell'occupazione
- nell'ambito del pensionamento parziale il rapporto di lavoro è sciolto
- nella misura del pensionamento parziale non subentra alcun diritto alle prestazioni d'invalidità.

Il piano di previdenza stabilisce se il pensionamento parziale è possibile.

Art. 13 Definizione di salario

1 - Salario annuo

Il salario annuo è riportato nel piano di previdenza e può sempre essere limitato da disposizioni giuridiche.

2 - Disposizioni

Perdita di salario temporanea

Se il salario annuo diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, l'attuale salario mantiene la sua validità almeno fintantoché l'obbligo di continuare a pagare il salario del datore di lavoro sussisterebbe secondo l'art. 324a CO o un congedo di maternità dura secondo l'art. 329f CO. La persona assicurata può chiedere una riduzione del salario.

Durata dell'occupazione inferiore a un anno

Se la persona assicurata lavora da meno di un anno, viene considerato come salario annuo presumibile il salario che raggiungerebbe se esercitasse un'occupazione sull'arco di un anno.

Persone con diversi datori di lavoro

Se una persona assicurata lavora per altri datori di lavoro, queste parti di salario non possono essere assicurate nel presente regolamento di previdenza.

Limite di salario insufficiente per l'assicurazione

Una persona, il cui salario annuo diminuisce sotto l'importo fissato come limite per l'ammissione, senza che si tratti di una perdita di salario temporanea, rimane assicurata, se ciò è previsto nel regolamento di previdenza.

Continuazione dell'assicurazione al livello del precedente salario annuo

Se dopo l'età di 58 anni il salario annuo diminuisce di al massimo la metà, al momento della riduzione la persona assicurata può richiedere la continuazione della previdenza sulla base del precedente salario annuo assicurato.

L'assicurazione può essere continuata interamente o parzialmente. La continuazione dell'assicurazione termina irrevocabilmente

- nella misura in cui il salario annuo viene nuovamente aumentato
- se il precedente salario annuo viene ridotto di oltre la metà
- se la persona assicurata richiede la cessazione della continuazione dell'assicurazione
- se la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ordinaria

La cessazione della continuazione dell'assicurazione non può essere richiesta con effetto retroattivo.

Per determinare il precedente salario annuo e il guadagno presumibilmente perso si tiene conto del salario annuo prima della prima riduzione dopo l'età di 58 anni.

Art. 14 Salario assicurato

1 - Salario assicurato

Il salario assicurato viene così stabilito: salario annuo meno importo di coordinamento.

Nel piano di previdenza sono stabiliti gli importi di coordinamento e il salario assicurato minimo.

2 - Salario assicurato di persone parzialmente invalide

Se una persona assicurata diventa parzialmente invalida, si procede a una suddivisione fra parte di salario attiva e parte di salario passiva. È determinante il salario annuo assicurato prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa.

Parte passiva

Il diritto alla rendita risulta dalla parte di salario passiva e viene calcolato in percento delle prestazioni fissate per l'invalidità totale. La parte di salario passiva rimane costante per la durata dell'invalidità.

Parte attiva

La parte di salario attiva corrisponde al completamento al

100%. Il salario assicurato, il salario massimo e l'importo di coordinamento vengono calcolati in base alla capacità di guadagno residua.

Se una modifica del grado d'invalidità si ripercuote sull'ammontare delle prestazioni d'invalidità, avviene una nuova suddivisione. Se, entro un anno dal recupero della capacità di guadagno, subentra una ricaduta,

- le prestazioni vengono concesse senza nuovo periodo d'attesa
- gli adeguamenti delle prestazioni vengono annullati.

Ciò vale per l'invalidità parziale e l'invalidità totale.

3 - Salario assicurato di persone impiegate a tempo parziale

Nel piano di previdenza risulta come viene preso in considerazione il grado di occupazione.

Se viene preso in considerazione il grado di occupazione, l'importo di coordinamento si riduce proporzionalmente a tale grado. Il salario massimo si riduce in proporzione all'importo di coordinamento.

Il salario assicurato corrisponde almeno al salario assicurato minimo secondo il piano di previdenza.

C. Prestazioni assicurate

Art. 15 Avere di vecchiaia

1 - Avere di vecchiaia individuale

Per la persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia individuale, composto di una parte obbligatoria e di una parte sovraobbligatoria. La parte obbligatoria corrisponde all'avere di vecchiaia secondo gli artt. 15 e 16 LPP.

All'avere di vecchiaia vengono accreditati:

- gli accrediti di vecchiaia annui
- le prestazioni di libero passaggio da precedenti rapporti di previdenza in Svizzera e all'estero
- acquisti e versamenti
- interessi.

All'avere di vecchiaia vengono addebitati:

- le prestazioni di libero passaggio da trasmettere in caso di divorzio
- il prelievo anticipato destinato alla proprietà d'abitazioni o la somma costituita in pegno in seguito a una realizzazione del pegno.

2 - Accrediti di vecchiaia annui

L'ammontare degli accrediti di vecchiaia annui è stabilito nel piano di previdenza.

3 - Remunerazione

Gli interessi vengono calcolati sul saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditati sul conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Le mutazioni nel corso dell'anno vengono rilevate pro rata temporis.

La remunerazione dell'avere di vecchiaia è stabilita nel piano di previdenza. I tassi d'interesse applicabili vengono comunicati annualmente.

4 - Avere di vecchiaia finale con e senza interessi

L'avere di vecchiaia finale è l'avere di vecchiaia all'età di pensionamento ordinaria.

Avere di vecchiaia finale con interessi

L'avere di vecchiaia finale con interessi corrisponde

- all'avere di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno civile in corso più
- la somma degli accrediti di vecchiaia per il periodo mancante fino all'età di pensionamento ordinaria più interessi.

Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato e i tassi d'interesse non subiranno altri cambiamenti.

Avere di vecchiaia finale senza interessi

L'avere di vecchiaia finale senza interessi corrisponde

- all'avere di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno civile in corso più
- la somma degli accrediti di vecchiaia per il periodo mancante fino all'età di pensionamento ordinaria

senza interessi.

Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato non subirà altri cambiamenti.

Avere di vecchiaia finale senza interessi secondo la LPP

L'avere di vecchiaia finale secondo la LPP, senza interessi, corrisponde

- all'avere di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno civile in corso più
- alla somma degli accrediti di vecchiaia secondo la LPP per il periodo mancante fino all'età di pensionamento prevista dalla legge

senza interessi

Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato non subirà altri cambiamenti.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 16 Rendita di vecchiaia

1 - Diritto

Ha diritto a una rendita di vecchiaia la persona assicurata il primo giorno del mese successivo

- al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria oppure
- all'adempimento delle condizioni per un pensionamento anticipato oppure
- alla fine del differimento del pensionamento.

2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dalla conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio e di quello sovraobbligatorio alle aliquote di conversione applicabili. Il versamento della rendita avviene vita natural durante.

Le aliquote di conversione applicabili sono stabilite nel piano di previdenza.

Art. 17 Rendita per figli di pensionati

1 - Diritto

La persona assicurata ha diritto a una rendita per figli di pensionati se percepisce una rendita di vecchiaia e ha figli aventi diritto alla rendita.

Il diritto alla rendita per figli di pensionati cessa se decede la persona assicurata, al più tardi, tuttavia, se viene meno la condizione di avente diritto del figlio.

2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per figli di pensionati è stabilito nel piano di previdenza.

Prestazioni d'invalidità

Art. 18 Invalidità

1 - Definizione

La persona assicurata ha diritto a prestazioni d'invalidità se è invalida ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) o se, in base a perizia medica, è oggettivamente constatabile che la persona assicurata è completamente o parzialmente inabile ad esercitare la sua professione o un'altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità.

2 - Invalidità parziale

Se la persona assicurata è parzialmente invalida, l'ammontare delle prestazioni d'invalidità viene determinato in base al grado d'invalidità nella seguente misura.

Grado d'invalidità AI in %	Portata delle prestazioni in %
0 - 24	0
25 - 59	Proporzionalmente al grado d'invalidità
60 - 69	75
Dal 70	100 (= invalidità totale)

Se sussiste solo un diritto alle prestazioni secondo la LPP, il grado d'invalidità corrisponde almeno al grado d'invalidità accertato dall'AI nella seguente misura:

Grado d'invalidità AI in %	Portata delle prestazioni secondo la LPP in %
0 - 39	0
40 - 49	25
50 - 59	50
60 - 69	75
Dal 70	100 (= invalidità totale)

3 - Riduzione delle prestazioni

Se l'invalidità è stata provocata o aggravata intenzionalmente, vengono corrisposte solo le prestazioni minime previste dalla legge che, tuttavia, possono essere ridotte nella misura in cui l'AI riduce o rifiuta le sue prestazioni.

4 - Rimborso della prestazione

Se la persona assicurata è beneficiaria di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e se per il medesimo lasso di tempo ha percepito prestazioni d'invalidità, la fondazione può richiedere direttamente presso l'assicurazione contro la disoccupazione il rimborso delle prestazioni versate in eccesso fino a concorrenza delle prestazioni minime previste dalla legge.

5 - Periodo d'attesa

Per determinare il periodo d'attesa si sommano i periodi relativi all'incapacità lavorativa, a condizione che non siano precedenti a un periodo di capacità lavorativa completa durato oltre dodici mesi. La rendita d'invalidità, risp. l'esonero dal pagamento dei contributi, è esigibile senza ulteriore periodo d'attesa, se la persona assicurata aveva già in precedenza diritto a una rendita d'invalidità, risp. a un esonero dal pagamento dei contributi e se nel frattempo non fruiva della sua piena capacità lavorativa per un periodo durato oltre dodici mesi.

I periodi d'attesa applicabili sono stabiliti nel piano di previdenza.

6 - Continuazione provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP

Se la rendita dell'Assicurazione federale per l'invalidità (rendita dell'AI) viene ridotta o revocata in seguito a diminuzione del grado d'invalidità, la persona assicurata rimane assicurata alle medesime condizioni per tre anni, se prima della riduzione o della revoca della rendita dell'AI aveva partecipato a misure di reinserimento professionale secondo l'art. 8a LAI o se la rendita dell'AI è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa di un'attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione.

La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni vengono mantenuti fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l'art. 32 LAI.

Art. 19 Rendita d'invalidità

1 - Diritto

Il diritto alle prestazioni minime previste dalla legge subentra secondo le disposizioni dell'assicurazione federale per l'invalidità. Le prestazioni minime di legge vengono versate allorché le prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera malattia esistente a norma di legge sono esaurite.

Il diritto alle prestazioni d'invalidità sovraobbligatorie subentra allorché le prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera malattia esistente a norma di legge sono esaurite, al più presto, tuttavia, dopo la scadenza del periodo d'attesa.

Il diritto a una rendita d'invalidità non subentra fintantoché la persona assicurata

- si sottopone o si oppone a provvedimenti d'integrazione dell'AI
- deve aspettare l'inizio imminente di provvedimenti d'integrazione e per questo ha diritto a un'indennità giornaliera dell'AI.

Il diritto a una rendita d'invalidità si estingue se la persona assicurata

- riacquista la capacità di guadagno
- decede
- raggiunge l'età di pensionamento ordinaria.

2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita d'invalidità annua è stabilito nel piano di previdenza.

3 - Prestazione minima prevista dalla legge

La prestazione minima prevista dalla legge viene calcolata in base all'avere di vecchiaia determinante, composto dei seguenti elementi:

- avere di vecchiaia LPP accumulato dalla persona assicurata fino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità e
- somma degli accrediti di vecchiaia senza interessi per il periodo mancante fino all'età di pensionamento LPP, calcolata sulla scala degli accrediti di vecchiaia LPP e sul salario LPP.

L'avere di vecchiaia determinante viene convertito in una rendita all'aliquota di conversione prevista dalla legge.

4 - Prestazione d'invalidità al raggiungimento del pensionamento ordinario

Se al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI, la rendita di vecchiaia risultante dalla parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (LPP) viene paragonata alla rendita d'invalidità determinante ai sensi della LPP. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del presente regolamento di previdenza.

Art. 20 Rendita per figli d'invalidi

1 - Diritto

La persona assicurata ha diritto a una rendita per figli d'invalidi se percepisce una rendita d'invalidità e ha figli aventi diritto alla rendita.

Il diritto a una rendita per figli d'invalidi si estingue se

- viene meno la condizione di avente diritto del figlio o
- si estingue il diritto a una rendita d'invalidità.

2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per figli d'invalidi annua in caso d'invalidità totale è stabilito nel piano di previdenza.

La prestazione minima di legge nel caso della rendita per figli d'invalidi ammonta al 20% della prestazione minima prevista dalla legge per la rendita d'invalidità della persona assicurata.

Art. 21 Esonero dal pagamento dei contributi

La persona assicurata ha diritto all'esonero dal pagamento dei contributi dopo la scadenza del periodo d'attesa. L'esonero dal pagamento dei contributi determina il venir meno dei contributi ordinari, eccettuati i contributi al fondo di garanzia previsti dalla legge.

Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue se la persona assicurata

- riacquista la capacità di guadagno
- decede
- oppure raggiunge l'età di pensionamento ordinaria.

Prestazioni di decesso

Art. 22 Rendita per coniugi

1 - Diritto

In caso di decesso della persona assicurata prima o dopo il pensionamento, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi. La rendita viene versata a partire dal giorno del decesso, al più presto, tuttavia, dalla fine del versamento dell'intero salario.

Il diritto alla rendita si estingue se la persona avente diritto

- contrae nuove nozze prima del compimento dei 45 anni, nel qual caso viene versata una liquidazione unica in capitale dell'ammontare di tre rendite annue oppure
- decede.

Diritto dell'ex coniuge

L'ex coniuge è parificato al coniuge se

- il matrimonio è durato almeno dieci anni e
- in virtù della sentenza di divorzio, l'ex coniuge beneficia di una rendita ai sensi degli articoli 124e cpv. 1 CC o 126 cpv. 1 CC.

La rendita corrisponde all'importo nella cui misura le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio superano le prestazioni per i superstiti dell'AVS. I diritti personali dell'ex coniuge a prestazioni di AVS e AI non vengono computati. In nessun caso la rendita è superiore alla rendita assicurata. Essa è corrisposta fintantoché la rendita assegnata nell'ambito della sentenza di divorzio avrebbe dovuto essere versata dalla persona assicurata.

2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per coniugi annua è stabilito nel piano di previdenza.

La prestazione minima prevista dalla legge nel caso della rendita per coniugi ammonta

- al 60% della rendita d'invalidità prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata **prima** del raggiungimento dell'età di pensionamento
- al 60% della rendita di vecchiaia prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata **dopo** il raggiungimento dell'età di pensionamento.

3 - Riduzione delle prestazioni

Nel caso di coniugi ed ex coniugi, le prestazioni possono essere ridotte alle condizioni menzionate. Nel caso di coniugi viene comunque versata la prestazione minima prevista dalla legge.

Differenza d'età di oltre dieci anni

Se il coniuge superstite è di dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita per coniugi viene ridotta dell'1% della rendita intera per ogni anno o frazione d'anno che supera la differenza di dieci anni.

Matrimonio dopo i 65 anni

Se il matrimonio ha avuto luogo dopo il compimento dell'età di 65 anni della persona assicurata, la rendita - eventualmente già ridotta ai sensi delle suddette disposizioni - viene diminuita e portata alla seguente percentuale:

- in caso di matrimonio durante il 66mo anno di età: 80%
- in caso di matrimonio durante il 67mo anno di età: 60%
- in caso di matrimonio durante il 68mo anno di età: 40%
- in caso di matrimonio durante il 69mo anno di età: 20%
- matrimonio dopo il raggiungimento dell'età di 69 anni: 0%.

Se la persona assicurata si è sposata dopo aver compiuto i 65 anni e se, quando ha contratto il matrimonio, soffriva di una malattia che le doveva essere nota e in seguito alla quale decede entro due anni dal matrimonio, non viene versata alcuna rendita.

Se i coniugi hanno convissuto prima di contrarre il matrimonio, per queste limitazioni in luogo del momento del matrimonio si considera l'inizio della convivenza.

Art. 23 Rendita per conviventi

1 - Diritto

Il partner superstite ha diritto a una rendita per conviventi se al momento del decesso sussisteva una convivenza nella

medesima economia domestica e se entrambi i partner conviventi

- non sono sposati e non vivono in un'unione domestica registrata
- non sono imparentati e non vi è tra loro affinità in linea discendente
- negli ultimi cinque anni hanno convissuto ininterrottamente nella medesima economia domestica o al momento del decesso hanno convissuto nella medesima economia domestica e provvedevano al mantenimento di almeno un figlio in comune avente diritto alla rendita.

Le disposizioni relative alla rendita per coniugi valgono anche per la rendita per conviventi.

Non sussiste alcun diritto a una rendita per conviventi

- se il partner convivente superstite percepisce già una rendita per coniugi o una rendita per conviventi da un'istituzione di previdenza, a meno che non si tratti di una rendita vitalizia in virtù dell'art. 124a CC nell'ambito di un divorzio
- o se la rendita per conviventi non viene fatta valere dal partner superstite entro la fine dell'anno a partire dal momento del decesso.

2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per conviventi corrisponde all'ammontare della rendita per coniugi annua ed è stabilito nel piano di previdenza.

3 - Riduzione delle prestazioni

Le riduzioni delle prestazioni della rendita per coniugi riguardano anche la rendita per conviventi, nel qual caso al posto del matrimonio si considera l'inizio della convivenza.

Art. 24 Rendita per orfani

1 - Diritto

I figli aventi diritto alla rendita hanno diritto a una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata prima o dopo il pensionamento. La rendita viene versata a partire dal giorno del decesso, al più presto, tuttavia, dalla fine del versamento dell'intero salario.

Il diritto si estingue se viene meno la qualità di avente diritto del figlio.

2 - Importo della prestazione

L'ammontare della rendita per orfani annua è stabilito nel piano di previdenza.

La prestazione minima prevista dalla legge per la rendita per orfani ammonta

- al 20% della rendita d'invalidità prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata **prima** del raggiungimento dell'età di pensionamento
- al 20% della rendita di vecchiaia prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata **dopo** il raggiungimento dell'età di pensionamento.

Art. 25 Capitale di decesso

1 - Diritto

Il diritto ad un capitale di decesso sussiste se la persona assicurata decede prima del raggiungimento del

pensionamento. Il diritto non sussiste se non viene fatto valere entro la fine dell'anno a partire dal momento del decesso.

2 - Importo della prestazione

L'ammontare del capitale di decesso è stabilito nel piano di previdenza.

3 - Ordinamento dei beneficiari

Hanno diritto al capitale di decesso le seguenti persone fisiche nell'ordine e nella misura indicati. Rimangono riservate disposizioni restrittive di legge e una corretta attribuzione beneficiaria della persona assicurata.

Categoria di beneficiari I:

100% del capitale di decesso per

- a) il coniuge della persona assicurata;
in sua mancanza:
- b) i figli aventi diritto alla rendita;
in loro mancanza:
- c) le persone sostenute in misura preponderante dalla persona assicurata o la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata non sposata durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune. Non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso per persone che percepiscono una rendita per coniugi o una rendita per conviventi da un'istituzione di previdenza, a meno che non si tratti di una rendita vitalizia in virtù dell'art. 124a CC nell'ambito di un divorzio;
in loro mancanza:

Categoria di beneficiari II:

100% del capitale di decesso per

- d) i figli non aventi diritto alla rendita della persona assicurata;
in loro mancanza:
- e) i genitori della persona assicurata;
in loro mancanza:
- f) le sorelle e i fratelli della persona assicurata;
in loro mancanza:

Categoria dei beneficiari III:

50% del capitale di decesso, almeno tuttavia le prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata, contributi e versamenti supplementari a titolo d'acquisto, ognuno senza interessi per gli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.

La ripartizione del capitale di decesso fra varie persone beneficiarie avviene in parti uguali. I capitali di decesso non versati permangono presso la fondazione.

4 - Attribuzione beneficiaria

La persona assicurata può, per iscritto nei confronti della fondazione,

- modificare l'ordine delle persone aventi diritto in seno alla medesima categoria di beneficiari e/o
- determinare che la ripartizione del capitale di decesso avvenga in parti non uguali fra varie persone beneficiarie.

L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.

D. Contributi ordinari e acquisto

Art. 26 Contributi ordinari

1 - Contributi ordinari

Il datore di lavoro e le persone assicurate finanziano i contributi ordinari. I contributi del datore di lavoro sono almeno pari alla somma dei contributi di tutte le persone assicurate.

L'ammontare e la composizione dei contributi ordinari sono stabiliti nel piano di previdenza.

I contributi destinati alla continuazione dell'assicurazione del precedente salario annuo dopo i 58 anni, in particolare l'ammontare di un'eventuale quota del datore di lavoro, sono anch'essi contemplati nel piano di previdenza.

Il contributo delle persone assicurate viene dedotto dal salario in quote uguali. Il datore di lavoro può anche apportare i suoi contributi da riserve di contributi precedentemente accumulate.

2 - Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione inizia con l'ammissione alla previdenza a favore del personale.

L'obbligo di contribuzione termina

- all'uscita dalla previdenza a favore del personale in seguito a risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
- in caso di mancato raggiungimento, presumibilmente durevole, del salario minimo
- dopo la scadenza del periodo d'attesa in caso d'invalidità
- in caso di decesso
- al momento del pensionamento.

Art. 27 Acquisto

1 - Principio

È possibile effettuare acquisti unicamente nell'ambito delle disposizioni legali

- per finanziare anni assicurativi mancanti
- per finanziare un aumento del salario
- per finanziare lacune nella previdenza dovute ad altri motivi.

Gli acquisti sono ammessi fino a un mese prima del pensionamento, al più tardi, tuttavia, fino al pensionamento anticipato. Essi aumentano la parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.

2 - Versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile prima del pensionamento ordinario

Il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile corrisponde alla differenza fra

- l'avere di vecchiaia massimo possibile e
- l'avere di vecchiaia effettivo

al momento dell'acquisto.

Avere di vecchiaia massimo possibile

L'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all'avere di vecchiaia raggiungibile, secondo il piano di previdenza, in caso di periodo di contribuzione senza interruzioni e con l'attuale salario assicurato fino al momento dell'acquisto. Il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile avviene tenendo conto di un tasso d'interesse come da piano di previdenza.

Avere di vecchiaia effettivo

L'avere di vecchiaia effettivo è formato dai seguenti elementi:

- avere di vecchiaia disponibile
- importo prelevato in anticipo ai fini della proprietà d'abitazioni

- averi di libero passaggio non apportati nella previdenza a favore del personale
- parte dell'avere della previdenza individuale vincolata di cui occorre tenere conto per legge,

se questi capitali non sono già stati computati in un altro piano di previdenza.

La persona assicurata deve informare in merito all'esistenza di tali averi prima dell'acquisto. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di informare.

3 - Versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile durante il differimento del pensionamento

Il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile corrisponde alla differenza fra

- l'avere di vecchiaia massimo possibile al momento del pensionamento ordinario
- l'avere di vecchiaia effettivo al momento dell'acquisto.

Avere di vecchiaia massimo possibile al momento del pensionamento ordinario

Si tratta dell'avere di vecchiaia raggiungibile al momento del pensionamento ordinario, secondo il piano di previdenza, in caso di periodo di contribuzione senza interruzioni e con il salario assicurato al momento del pensionamento ordinario. Il calcolo avviene tenendo conto di un tasso d'interesse come da piano di previdenza.

Avere di vecchiaia effettivo al momento dell'acquisto

Questo avere di vecchiaia viene calcolato sulla base del conteggio succitato al titolo "Avere di vecchiaia effettivo".

4 - Restrizioni

Deducibilità fiscale

La rivendicazione dei versamenti supplementari a titolo d'acquisto dal punto di vista fiscale rientra nella sfera di responsabilità della persona assicurata. La deducibilità di detti versamenti dalle imposte viene valutata dall'autorità fiscale di competenza. La fondazione non influisce su questa decisione e non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

Rimborso sotto forma di capitale

Le prestazioni risultanti dall'acquisto non possono essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza a favore del personale prima della scadenza di un termine di tre anni (parte bloccata). Al momento del pensionamento, le prestazioni acquistate durante gli ultimi tre anni vengono obbligatoriamente convertite in una rendita di vecchiaia.

In linea di massima la parte non bloccata può essere percepita sotto forma di capitale. In tal caso occorre osservare l'attuale prassi delle autorità fiscali: se, entro tre anni dopo l'acquisto, viene effettuata una liquidazione in capitale, di regola non viene riconosciuta la deducibilità fiscale dell'acquisto nell'ambito dell'imposta sul reddito. Dal punto di vista dell'imposta sul reddito, la liquidazione in capitale entro tre anni dopo l'acquisto può pertanto risultare svantaggiosa.

Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione

Se la persona assicurata ha prelevato in anticipo una parte dell'avere di vecchiaia per la proprietà d'abitazioni, può effettuare un versamento supplementare a titolo d'acquisto unicamente dopo aver interamente rimborsato l'importo prelevato in anticipo. Ciò non vale per l'acquisto per colmare la lacuna previdenziale sorta in seguito a divorzio.

Incapacità lavorativa: invalidità

L'acquisto è possibile fino all'inizio di un'incapacità di guadagno la cui causa provoca l'invalidità o il decesso. L'acquisto può essere effettuato solo sulla parte attiva dell'assicurazione.

Pensionamento parziale

Un acquisto prima dell'età di pensionamento ordinaria può essere effettuato solo sulla parte attiva dell'assicurazione.

Se l'acquisto avviene durante il differimento del pensionamento, l'aver di vecchiaia massimo possibile al momento del pensionamento ordinario si riduce conformemente al grado del pensionamento parziale.

Arrivo dall'estero

Per una persona assicurata che proviene dall'estero e che in Svizzera non è mai stata affiliata a un'istituzione di

previdenza, il versamento supplementare a titolo d'acquisto annuo nei primi cinque anni dopo l'ammissione alla previdenza a favore del personale non può superare il 20% del salario assicurato. Le persone assicurate sono tenute a fornire informazioni veritiere in merito al loro arrivo dall'estero e alla loro assicurazione precedente presso un'istituzione di previdenza svizzera. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di informare.

E. Versamento di prestazioni

Art. 28 Uscita dalla previdenza a favore del personale e prestazione di libero passaggio

1 - Diritto alla prestazione di libero passaggio

Se una persona assicurata lascia l'opera di previdenza, risp. la fondazione, prima che subentri un caso di previdenza

- perché il rapporto di lavoro viene sciolto
- perché non adempie più le condizioni per l'ammissione a questa previdenza a favore del personale

ha diritto a una prestazione di libero passaggio calcolata secondo la LFLP.

La persona assicurata ha anche diritto a una prestazione di libero passaggio se lascia l'opera di previdenza, risp. la fondazione, fra l'età di pensionamento anticipata e l'età di pensionamento ordinaria e continua l'attività lucrativa oppure è registrata come disoccupata.

2 - Importo della prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio è l'importo massimo derivante dai tre seguenti calcoli:

- prestazione di libero passaggio secondo il primato dei contributi (art. 15 LFLP)
- importo minimo della prestazione di libero passaggio (art. 17 LFLP), meno:
 - parte dell'aver di vecchiaia prelevata in anticipo per la proprietà d'abitazioni
 - parte della prestazione di libero passaggio trasferita all'istituzione di previdenza di un ex coniuge
- avere di vecchiaia secondo la LPP (art. 18 LFLP).

3 - Prestazione di libero passaggio per persone uscenti parzialmente invalide

Se il rapporto di lavoro di una persona parzialmente invalida viene sciolto, per la parte attiva ha diritto a una prestazione di libero passaggio.

Se la persona parzialmente invalida riacquista in seguito la piena capacità di guadagno, ha diritto a una prestazione di libero passaggio anche per la parte rimasta assicurata dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

4 - Continuazione provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP

Il diritto a una prestazione di libero passaggio sussiste solo alla fine di un'eventuale continuazione provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP.

5 - Rimborso della prestazione di libero passaggio

Se l'istituzione di previdenza deve erogare prestazioni per i superstiti e d'invalidità dopo aver versato la prestazione di libero passaggio, la stessa dev'essere rimborsata nella misura delle prestazioni per i superstiti e d'invalidità da versare. In caso di mancato rimborso, le prestazioni vengono ridotte.

Art. 29 Impiego della prestazione di libero passaggio

1 - Mantenimento della protezione previdenziale

La prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro per mantenere la protezione previdenziale.

In vista del versamento della prestazione di libero passaggio alla nuova istituzione di previdenza, la persona assicurata è tenuta a notificare al datore di lavoro, risp. alla fondazione, i seguenti dati:

- nome e indirizzo del nuovo datore di lavoro
- nome, indirizzo e recapito per i pagamenti della nuova istituzione di previdenza.

2 - Versamento in contanti

La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio alle seguenti condizioni:

- lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Liechtenstein
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
- la prestazione di libero passaggio è inferiore al proprio contributo annuo.

Restrizione al pagamento in contanti in caso di elezione del domicilio in uno Stato dell'UE o dell'AELS

Una restrizione al pagamento in contanti per la parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio sorge allorché la persona assicurata secondo le norme giuridiche di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è assicurata a titolo obbligatorio contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.

In caso di pagamento in contanti il coniuge della persona assicurata deve dare l'approvazione scritta. Occorre inoltre il consenso scritto del creditore pignoratorio se è costituito in pegno il diritto a prestazioni di previdenza.

3 - Mantenimento della protezione previdenziale senza nuova istituzione di previdenza

Se una persona assicurata non si affilia a una nuova istituzione di previdenza e non fa valere il proprio diritto alla liquidazione in contanti, al momento dell'uscita dalla previdenza a favore del personale ha diritto

- a una polizza di libero passaggio oppure
- a un versamento su un conto di libero passaggio.

Se la persona assicurata non effettua alcuna notifica, la prestazione di libero passaggio viene trasferita alla fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.

Art. 30 Prolungamento della copertura assicurativa; mantenimento del diritto alle prestazioni

1 - Prolungamento della copertura assicurativa

La persona assicurata rimane assicurata per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza per i rischi decesso e

invalidità. Se inizia un nuovo rapporto di lavoro prima di tale termine, il prolungamento della copertura assicurativa cessa anzitempo e la competenza assicurativa passa alla nuova istituzione di previdenza.

2 - Mantenimento del diritto alle prestazioni

Una persona assicurata che non presenta piena capacità lavorativa al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o alla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ha diritto a prestazioni d'invalidità secondo il presente regolamento di previdenza, se l'incapacità lavorativa porta

- a invalidità entro 360 giorni
- all'aumento del grado d'invalidità entro ulteriori 90 giorni.

La persona assicurata parzialmente invalida al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza nella parte attiva dell'assicurazione o al termine del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ha diritto a prestazioni d'invalidità secondo il presente regolamento di previdenza anche per l'aumento del grado d'invalidità, se questo aumento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ed è dovuto alla medesima causa.

In tutti gli altri casi vengono erogate al massimo le prestazioni minime secondo la legge.

Art. 31 Modalità di pagamento

1 - Luogo di versamento; tasso d'interesse

Su incarico della fondazione, Swiss Life SA versa le prestazioni dovute al domicilio svizzero degli aventi diritto in Svizzera oppure in uno Stato UE o AELS. In mancanza di tale domicilio le prestazioni sono da versare alla sede della fondazione. Un eventuale interesse moratorio viene versato nella misura del tasso d'interesse minimo LPP.

2 - Versamento delle rendite; rimborso

La scadenza per i pagamenti della rendita è stabilita nel piano di previdenza.

Il primo importo parziale viene calcolato dal momento della giustificazione del diritto alle prestazioni fino al successivo pagamento della rendita. Se un beneficiario di una rendita decede, le rendite eventualmente pagabili ai superstiti sono esigibili per la prima volta a partire dal giorno di pagamento susseguente al decesso. Le tranches di rendite percepite oltre il giorno in cui viene meno il diritto e il successivo giorno di versamento della rendita non devono essere rimborsate, eccezion fatta per le rendite d'invalidità e le rendite per figli d'invalidi in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

Art. 32 Forma delle prestazioni esigibili

1 - Liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia

In luogo di una rendita di vecchiaia la persona assicurata può richiedere la liquidazione in capitale dell'aver di vecchiaia disponibile o di una parte dello stesso.

La dichiarazione relativa alla liquidazione in capitale dev'essere trasmessa al più tardi un mese prima dell'età di pensionamento e a partire da questo momento è irrevocabile.

Una persona assicurata invalida è tenuta a inoltrare la dichiarazione relativa alla liquidazione in capitale al più tardi un mese prima dell'età di pensionamento ordinaria.

La liquidazione in capitale diminuisce proporzionalmente l'aver di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio.

Se la persona assicurata è sposata, la liquidazione in capitale è possibile solo previo consenso scritto del coniuge.

2 - Liquidazione in capitale della rendita per coniugi o per conviventi

In luogo di una rendita per coniugi o per conviventi, la persona avente diritto può richiedere una liquidazione totale o parziale. A tale scopo deve consegnare una dichiarazione scritta prima del primo versamento della rendita.

L'ammontare dell'intero capitale corrisponde

- per persone aventi diritto dopo il compimento dei 45 anni: alla riserva matematica individuale (cfr. spiegazioni nell'allegato).
- per persone aventi diritto prima del compimento dei 45 anni: alla riserva matematica individuale ridotta. La riduzione ammonta al 3% per singolo anno intero o frazione d'anno che alla persona avente diritto al decesso della persona assicurata mancano per avere 45 anni.
- almeno, tuttavia, quattro rendite annuali.

3 - Liquidazione in capitale di rendite esigue

Se la rendita di vecchiaia annua o la rendita d'invalidità intera è inferiore al 10%, la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6% e la rendita per orfani o la rendita per i figli è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, in luogo della rendita viene assegnata una liquidazione in capitale.

In caso di conversione imperativa in una rendita di vecchiaia in seguito ad acquisto entro tre anni prima del pensionamento, non avviene alcuna liquidazione in capitale.

4 - Ripercussioni della liquidazione in capitale

Per la parte percepita sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti derivanti dal regolamento.

Art. 33 Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)

1 - Adeguamento obbligatorio delle rendite per i superstiti e delle rendite d'invalidità

Le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento LPP secondo quanto predisposto dal Consiglio federale. L'adeguamento avviene la prima volta dopo la scadenza di tre anni per il 1° gennaio dell'anno successivo.

2 - Adeguamento facoltativo di rendite in corso

Le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità che non devono essere adeguate secondo il cpv. 1 nonché le rendite di vecchiaia vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie dell'opera previdenza.

Se sono date le possibilità finanziarie, la commissione amministrativa decide annualmente se e in quale misura debba avvenire l'adeguamento e comunica la decisione al più tardi per fine ottobre. L'adeguamento avviene al 1° gennaio dell'anno successivo, sotto forma di versamento unico in aggiunta alle prestazioni di rendita.

F. Rapporto con terzi

Art. 34 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare

1 - Diritto

Il diritto a prestazioni d'invalidità o per i superstiti sussiste a prescindere dal fatto che il caso di prestazione avvenga in seguito a malattia o a infortunio. Se sussistono contemporaneamente diritti derivanti dall'infortunio e dalla malattia, i paragrafi 2 a 4 del presente articolo si applicano solo per il diritto in seguito a infortunio.

2 - Obbligo di versare le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare

Se l'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF o l'assicurazione militare secondo la LAM è soggetta all'obbligo di versare prestazioni, in caso di un salario annuo fino al guadagno massimo assicurato ai sensi della LAINF, le rendite per i superstiti nonché la rendita d'invalidità e la rendita per figli d'invalidi esigibili secondo il presente regolamento di previdenza vengono limitate al minimo previsto dalla legge.

Sussiste in ogni caso un diritto solo nella misura in cui le prestazioni della previdenza professionale assieme agli altri redditi conteggiabili non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. I redditi conteggiabili vengono determinati secondo i medesimi principi come per l'articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".

3 - Rendita per coniugi: nessuna prestazione di rendita da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare

Se l'assicuratore non eroga alcuna rendita al coniuge superstite, quest'ultimo ha diritto alla seguente prestazione: rendita per coniugi prevista dal regolamento, al massimo, tuttavia, importo della rendita LAINF, risp. LAM per rendite per vedove. Viene computata la liquidazione in capitale dell'assicuratore contro gli infortuni.

Il partner superstite con diritto a una rendita per conviventi ha diritto a una prestazione nella stessa misura del coniuge superstite.

4 - Inizio della prestazione

Viene versata una rendita d'invalidità e una rendita per figli d'invalidi al più presto se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non eroga più le prestazioni d'indennità giornaliera e versa una rendita d'invalidità.

5 - Riduzione delle prestazioni

Non vengono compensati la riduzione o il rifiuto della prestazione da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se il caso di previdenza è stato causato da colpa grave.

6 - Persone non assicurate secondo la LAINF

Se una persona affiliata alla previdenza a favore del personale non è assicurata ai sensi della LAINF né a titolo obbligatorio, né facoltativo, dev'essere notificata, per iscritto, alla fondazione. La persona assicurata riceve le prestazioni minime legali.

Sussiste in ogni caso un diritto solo nella misura in cui le prestazioni della previdenza professionale assieme agli altri redditi conteggiabili non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. I redditi conteggiabili vengono determinati secondo i medesimi principi come per l'articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".

7 - Copertura estesa dell'infortunio

A titolo aggiuntivo possono essere pattuite le seguenti coperture estese.

Inclusione dell'infortunio

Le prestazioni regolamentari vengono erogate indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un evento assicurato ai sensi della LAINF o della LAM.

Coordinamento con la LAINF

Se il salario annuo supera il guadagno massimo assicurato secondo la LAINF, le rendite regolamentari sono assicurate per la parte di salario eccedente.

Una copertura estesa dell'infortunio è stabilita nel piano di previdenza.

Art. 35 Coordinamento con altre assicurazioni

1 - Coordinamento con altre assicurazioni

Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità uniche in capitale vengono erogate secondo le disposizioni della legge in questione e nel seguente ordine:

- assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o assicurazione per l'invalidità
- assicurazione militare o assicurazione contro gli infortuni
- previdenza professionale.

2 - Riduzione delle prestazioni

Sovraindennizzo

La fondazione riduce le prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.

Continuazione provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP

La fondazione riduce la rendita d'invalidità della persona assicurata in proporzione alla riduzione del grado d'invalidità, tuttavia solo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

Caso di previdenza cagionato da colpa grave

Non viene fornita alcuna compensazione se l'AVS o l'AI riduce o rifiuta una prestazione allorché il caso di previdenza è causato da colpa grave.

3 - Redditi conteggiabili

Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante.

Rientrano in questa categoria, per esempio, le rendite o le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione della rendita di assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza in Svizzera e all'estero. Vengono conteggiate anche le prestazioni di terzi responsabili, nella misura in cui la fondazione rinuncia all'esercizio del diritto. Non rientrano nella categoria dei redditi conteggiabili gli assegni per grandi invalidi, le indennità per menomazioni dell'integrità e prestazioni simili.

Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile, fatta eccezione per il reddito supplementare conseguito durante la partecipazione alle misure di reinserimento professionale ai sensi dell'art. 8a LAI. Nel caso di beneficiari di rendite per coniugi viene inoltre computata la rendita per orfani.

Art. 36 Responsabilità di terzi

La fondazione è surrogata nelle pretese della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altre persone beneficiarie, nei confronti di un terzo responsabile per l'evento assicurato secondo il presente regolamento di previdenza.

G. Disposizioni finali

Art. 37 Modifiche

1 - Modifiche al regolamento di previdenza

La commissione amministrativa può modificare il piano di previdenza. Lo fa nell'ambito dei piani di previdenza offerti dalla fondazione.

Il consiglio di fondazione può sempre modificare le altre parti integranti del regolamento di previdenza.

Le modifiche non hanno ripercussioni sui diritti acquisiti in precedenza dagli aventi diritto. Rimangono riservate eventuali modifiche in seguito a divorzio.

2 - Modifiche in base a norme di legge

Rimangono riservate modifiche del regolamento di previdenza in seguito a deroga delle prescrizioni legali, decisioni del Tribunale federale e per conformarsi alle disposizioni in materia di diritto di vigilanza e diritto fiscale.

3 - Cambiamento di istituzione di previdenza

In caso di cambiamento di istituzione di previdenza, dalla sua scadenza fino al versamento alla nuova istituzione di previdenza, l'aver di vecchiaia disponibile / la riserva matematica viene remunerata in base ai tassi d'interesse applicabili per l'aver di vecchiaia secondo il piano di previdenza.

Art. 38 Entrata in vigore delle disposizioni di base

1 - Entrata in vigore

Le presenti disposizioni di base entrano in vigore al 1° gennaio 2017 e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.

2 - Prestazioni prima dell'entrata in vigore

Le presenti disposizioni di base annullano tutte le precedenti disposizioni contrattuali per tutte le persone per le quali l'evento assicurato decesso, invalidità e previdenza vecchiaia non siano subentrati durante il periodo d'applicazione del precedente regolamento di previdenza. Vengono considerati caso di previdenza subentrato:

- il decesso
- l'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa provoca l'invalidità o il decesso
- il pensionamento.

Per il caso di previdenza vecchiaia e le prestazioni legate al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia è applicabile il regolamento di previdenza di base al momento del pensionamento.

Nel caso di persone invalide, il caso di previdenza vecchiaia risulta subentrato al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria secondo il presente regolamento di previdenza.

Al subentrare del caso di previdenza vengono versate le prestazioni assicurate al momento determinante. Rimangono riservate eventuali modifiche in seguito a divorzio.

Appendice I

Struttura delle fondazioni, copertura insufficiente, misure di risanamento

1 - Fondazione collettiva LPP Swiss Life

I rischi

- vecchiaia, decesso e invalidità
- adeguamento al rincaro conformemente all'art. 36 cpv. 1 LPP
- rischio d'investimento per gli averi di vecchiaia (rischio di capitale e rischio di tasso d'interesse)

sono riassicurati in un contratto d'assicurazione fra la fondazione e Swiss Life SA. Si tratta di un cosiddetto contratto di assicurazione completa. Nel caso del contratto di assicurazione completa tutte le prestazioni della fondazione sono garantite.

Il grado di copertura della fondazione è sempre garantito al 100%.

Sono escluse misure di risanamento.

2 - Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro

I rischi decesso e invalidità per le persone assicurate attive e il rischio legato all'adeguamento al rincaro secondo l'art. 36 cpv. 1 LPP sono riassicurati in un contratto di assicurazione fra la fondazione e Swiss Life SA. Gli altri rischi, in particolare il rischio d'investimento per gli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive (rischio di capitale e rischio di tasso d'interesse) e il rischio di longevità, considerando i beneficiari di rendite di vecchiaia, vengono sostenuti dalla fondazione stessa.

Nel caso di una fondazione semiautonoma di questo tipo, in determinate circostanze può subentrare una copertura insufficiente. Di regola essa viene eliminata mediante misure di risanamento adeguate.

Copertura insufficiente

Sussiste una copertura insufficiente nella fondazione o nell'opera di previdenza, se il capitale di previdenza necessario della fondazione al giorno determinante per il bilancio non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. Il grado di copertura della fondazione è inferiore al 100%.

Misure di risanamento

A seconda del grado di copertura, è possibile ricorrere alle seguenti misure di risanamento per eliminare la copertura insufficiente:

- Versamento dalla riserva dei contributi del datore di lavoro
- Rinuncia all'utilizzazione della riserva dei contributi del datore di lavoro
- Riduzione del tasso d'interesse:
 - sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio
 - sull'avere di vecchiaia obbligatorio: al massimo 0,5% in meno del tasso d'interesse minimo LPP
- Contributi di risanamento di datori di lavoro e dipendenti
- Contributi di risanamento dei beneficiari di rendite
- Riduzione delle prestazioni in aspettativa, per esempio riducendo l'aliquota di conversione
- Differimento del diritto di beneficiare di un prelievo anticipato per acquistare la proprietà di un'abitazione.

Il consiglio di fondazione stabilisce quanto segue:

- tipo
- durata e
- momento

delle misure di risanamento concrete.

3 - Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life

I rischi di decesso e invalidità sono riassicurati in un contratto d'assicurazione fra la fondazione e Swiss Life SA. Il rischio legato all'adeguamento al rincaro secondo l'art. 36 cpv. 1 viene sostenuto dalla fondazione. Le rendite di vecchiaia nell'età di pensionamento vengono riassicurate presso Swiss Life SA. L'opera di previdenza sostiene il rischio di finanziamento per il relativo versamento necessario. La rispettiva opera di previdenza sostiene anche gli altri rischi, in particolare il rischio d'investimento per gli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive.

Nel caso di una fondazione semiautonoma di questo tipo, in determinate circostanze può subentrare una copertura insufficiente dell'opera di previdenza. Di regola essa viene eliminata mediante misure di risanamento adeguate.

Copertura insufficiente di un'opera di previdenza

Sussiste una copertura insufficiente di un'opera di previdenza allorché il capitale di previdenza dell'opera di previdenza necessario al giorno determinante per il bilancio non è coperto tramite il patrimonio di previdenza dell'opera di previdenza disponibile. Il grado di copertura dell'opera di previdenza è inferiore al 100%.

Misure di risanamento

A seconda del grado di copertura, è possibile ricorrere alle seguenti misure di risanamento per eliminare la copertura insufficiente. Le misure di risanamento riguardano un'opera di previdenza che presenta una copertura insufficiente, le relative persone assicurate e i rispettivi datori di lavoro:

- Versamento facoltativo del datore di lavoro
- Versamento dalla riserva dei contributi del datore di lavoro
- Rinuncia all'utilizzazione della riserva dei contributi del datore di lavoro
- Riduzione del tasso d'interesse:
 - sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio
 - sull'avere di vecchiaia obbligatorio: al massimo 0,5% in meno del tasso d'interesse minimo LPP
- Contributi di risanamento di datori di lavoro e dipendenti
- Contributi di risanamento dei beneficiari di rendite
- Riduzione delle prestazioni in aspettativa, per esempio riducendo l'aliquota di conversione
- Differimento del diritto di beneficiare di un prelievo anticipato per acquistare la proprietà di un'abitazione.

La commissione amministrativa stabilisce quanto segue:

- tipo
- durata e
- momento

delle misure di risanamento concrete. Se la commissione amministrativa non agisce o se le misure di risanamento si rivelano insufficienti, il consiglio di fondazione stabilisce le misure di risanamento necessarie.

Appendice II

Regolamentazione per il finanziamento del pensionamento anticipato

1 - Principio

È possibile finanziare il pensionamento anticipato mediante acquisti se il piano di previdenza lo prevede.

La persona assicurata può finanziare, totalmente o parzialmente, la lacuna nella previdenza a livello di prestazioni di vecchiaia in seguito a pensionamento anticipato apportando versamenti supplementari a titolo d'acquisto. Sussistono le medesime restrizioni come per l'acquisto.

La persona assicurata può finanziare il pensionamento anticipato se al momento dell'acquisto:

- le prestazioni di libero passaggio sono state apportate nella previdenza a favore del personale, qualora prescritto
- sono stati effettuati tutti gli acquisti possibili per migliorare la protezione previdenziale
- è stato interamente rimborsato un eventuale prelievo anticipato per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni

Per poter finanziare il pensionamento anticipato, la persona assicurata deve comunicare per iscritto, alla commissione amministrativa, l'età prevista per il pensionamento e fare aprire un conto aggiuntivo. L' avere sul conto aggiuntivo viene trattato e remunerato alla stregua di una parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia.

2 - Versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo sul conto aggiuntivo

L'ammontare del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile corrisponde all'importo necessario per finanziare la differenza fra

- la rendita di vecchiaia ordinaria che sarebbe risultata all'età di pensionamento ordinaria e
- la rendita di vecchiaia decurtata che risulterà in base all'età di pensionamento anticipata

meno

- averi paragonabili agli averi di libero passaggio all'interno della previdenza a favore del personale
- averi di libero passaggio non apportati nella previdenza a favore del personale
- parte dell' avere della previdenza individuale vincolata di cui occorre tenere conto per legge,

a condizione che questi capitali non siano stati precedentemente computati.

La persona assicurata deve informare in merito all'esistenza di tali averi prima dell'acquisto. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di informare.

Rendita di vecchiaia ordinaria

La rendita di vecchiaia ordinaria viene calcolata convertendo l' avere di vecchiaia proiettato all'età di pensionamento ordinaria al momento dell'acquisto, in base al salario assicurato attuale, con interessi e accrediti di vecchiaia. Gli accrediti di vecchiaia e l'aliquota di conversione applicabile sono definiti nel piano di previdenza.

Rendita di vecchiaia ridotta

La rendita di vecchiaia ridotta viene calcolata convertendo l' avere di vecchiaia proiettato all'età di pensionamento anticipata notificata al momento dell'acquisto, in base al salario assicurato attuale, con interessi e accrediti di vecchiaia. Gli accrediti di vecchiaia e l'aliquota di conversione ridotta applicabile sono definiti nel piano di previdenza.

Il calcolo delle rendite di vecchiaia viene effettuato considerando le aliquote di conversione valide al momento del calcolo nonché il tasso d'interesse previsto, il cui ammontare figura sul certificato di previdenza.

3 - Pensionamento dopo l'età di pensionamento anticipato prevista

Se la persona assicurata continua a esercitare l'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento originariamente prevista, la commissione amministrativa deve esserne informata tempestivamente, con l'indicazione della nuova età di pensionamento. Il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo sul conto aggiuntivo viene ridefinito.

Se l' avere sul conto aggiuntivo al momento del pensionamento effettivo è più elevato della lacuna da finanziare, il conto aggiuntivo viene utilizzato, nell'ordine seguente, per i seguenti fini:

- acquisto di anni assicurativi per colmare la lacuna nella previdenza
- il rimanente importo per l'ulteriore finanziamento di prestazioni di vecchiaia fino all'importo massimo del 5% del livello di prestazioni previsto dal regolamento
- il rimanente importo per acquistare una rendita transitoria fino all'ammontare della rendita massima di vecchiaia dell'AVS per il periodo compreso fra il pensionamento effettivo e l'età di pensionamento secondo l'AVS.
- il rimanente importo per pagare i contributi ordinari dei dipendenti durante il differimento del pensionamento.

Un eventuale importo residuo viene attribuito, nel caso delle fondazioni "Fondazione collettiva LPP Swiss Life" e "Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life", alla rispettiva opera di previdenza e, nel caso della "Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro", alla fondazione.

4 - Pagamenti dal conto aggiuntivo

Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione; diritti del coniuge in caso di divorzio

Per quanto riguarda i prelievi anticipati per l'acquisto di un'abitazione e i trasferimenti della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio, l' avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio vengono ridotti proporzionalmente. I mezzi dall' avere di vecchiaia sovraobbligatorio vengono dapprima prelevati dal conto aggiuntivo. In caso di rimborso, l' avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio vengono aumentati proporzionalmente. Il rimborso a favore dell' avere di vecchiaia sovraobbligatorio viene effettuato dapprima nell' avere di vecchiaia sovraobbligatorio, un importo eccedente viene accreditato al conto aggiuntivo.

Capitale di decesso

In caso di decesso di una persona assicurata, ai superstiti viene trasferito il conto aggiuntivo a titolo di capitale di decesso addizionale.

Invalidità

Fintantoché la persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità completa, l' avere disponibile viene lasciato sul conto aggiuntivo. Viene versato come prestazione di vecchiaia, in un unico importo, al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. In caso d'invalidità parziale queste disposizioni si applicano per la parte passiva dell'assicurazione.

Prestazione di libero passaggio

Se la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio, l' avere disponibile diventa esigibile come prestazione di libero passaggio supplementare.

Appendice III

Spiegazioni

1 - Superstiti e rendita per i superstiti

Nel presente regolamento di previdenza con questi termini s'intendono

- le persone aventi diritto al momento del decesso e
- le rendite che giungono a scadenza (p.es. rendita per coniugi o rendita per orfani).

2 - Differenza: occupazione a tempo parziale e pensionamento parziale

Attività a tempo parziale:

orario di lavoro ridotto.

Pensionamento parziale:

riduzione dell'orario di lavoro e contemporaneo versamento di una prestazione di vecchiaia pari all'ammontare della riduzione.

3 - Differenziazione: parte attiva e parte passiva dell'assicurazione

Parte attiva:

viene denominata così la parte per cui la persona assicurata esercita un'attività lucrativa. Aumenti salariali, acquisti, ecc. sono possibili su questa parte.

Parte passiva:

viene denominata così la parte per la quale la persona assicurata percepisce un reddito sostitutivo (di regola una rendita). Gli aumenti salariali non hanno alcuna ripercussione. Non sono possibili acquisti, ecc.

4 - Differenza: regime obbligatorio e regime sovraobbligatorio

Regime obbligatorio:

per "regime obbligatorio" s'intendono tutte le prestazioni e le disposizioni definite nella LPP.

Regime sovraobbligatorio:

"regime sovraobbligatorio" designa tutte le prestazioni e le disposizioni della previdenza a favore del personale oltre il minimo previsto dalla LPP.

5 - Grado di copertura

Per grado di copertura s'intende il rapporto fra patrimonio di previdenza e capitale di previdenza.

Patrimonio di previdenza:

Le attività complessive sono iscritte a bilancio quali valori di mercato e vengono ridotte delle passività, dei ratei e risconti passivi ed eventualmente delle riserve dei contributi del datore di lavoro. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo, risultante dall'effettiva situazione finanziaria.

Capitale di previdenza:

Il capitale di previdenza attuariale necessario (avere di vecchiaia e riserve matematiche) inclusi i necessari rafforzamenti.

6 - Riserva matematica individuale e rendita per coniugi o per conviventi

La riserva matematica corrisponde almeno al fabbisogno di capitale per finanziare la rendita per coniugi o per conviventi. La riserva matematica corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile, se l'avere di vecchiaia supera il capitale necessario per finanziare la rendita per coniugi o per conviventi.

Appendice IV

Abbreviazioni (leggi)

AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (previdenza statale)
AI	Assicurazione per l'invalidità (previdenza statale)
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
CO	Codice svizzero delle obbligazioni
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali
LPD	Legge federale sulla protezione dei dati

* * *

Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni

Entrata in vigore: 1° gennaio 2014

Art. 1 Cessione

I diritti a prestazioni provenienti dal presente regolamento di previdenza non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima della scadenza. Costituisce un'eccezione il prelievo anticipato o la costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA).

Art. 2 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

1 - Prelievo anticipato e costituzione in pegno

La persona assicurata può effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno fino a un mese prima dell'età di pensionamento ordinaria risp. fino all'inizio del diritto a prestazioni d'invalidità:

- per il finanziamento di una proprietà d'abitazioni
- per l'acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili
- per rimborsare prestiti ipotecari

se essa stessa usa lo spazio abitativo del luogo di domicilio o della dimora abituale.

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è consentito/a solo sulla parte attiva dell'assicurazione.

2 - Importo massimo

L'importo massimo di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno viene stabilito come segue:

- fino al compimento dei 50 anni: la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno
- dopo il compimento dei 50 anni: l'importo più elevato fra i seguenti importi al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno:
 - la prestazione di libero passaggio al compimento dei 50 anni oppure
 - metà della prestazione di libero passaggio.

3 - Momento del pagamento

La fondazione paga il prelievo anticipato entro sei mesi, al più presto, tuttavia, al momento richiesto, al più tardi alla scadenza delle prestazioni di vecchiaia. Il pagamento avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi e d'intesa con la persona assicurata direttamente alla parte autorizzata da lei indicata.

Art. 3 Rimborso

1 - Rimborso

La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato in anticipo o versare il ricavato della realizzazione del pegno in un unico importo o in più tranches:

- fino a un mese prima dell'età di pensionamento ordinaria oppure
- fino all'inizio del diritto a prestazioni d'invalidità (eccezione: parte attiva dell'assicurazione) oppure
- fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

2 - Obbligo di rimborso

La persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo prelevato in anticipo in un unico importo se

- aliena la proprietà d'abitazione
- concede sulla proprietà d'abitazione diritti economicamente equivalenti a un'alienazione.

Art. 4 Importi

1 - Importo minimo del prelievo anticipato

L'importo minimo di un prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000.

Eccezione:

acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o partecipazioni simili.

2 - Importo minimo del rimborso

L'importo minimo del rimborso ammonta a CHF 20 000.

Eccezione:

se l'importo dovuto è inferiore all'importo minimo, il rimborso viene effettuato in un importo unico.

Art. 5 Ripercussioni sulla previdenza a favore del personale

1 - Prelievo anticipato

A seguito del prelievo anticipato, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia disponibile vengono ridotte proporzionalmente alla percentuale dell'intero avere di vecchiaia. Ne consegue che le prestazioni di vecchiaia nonché d'invalidità e di decesso vengono ridotte, se queste ultime vengono determinate sulla base dell'avere di vecchiaia.

Al fine di colmare la lacuna che emerge nella copertura delle prestazioni d'invalidità e di decesso, è possibile stipulare un'assicurazione complementare presso Swiss Life SA i cui costi vanno interamente a carico della persona assicurata.

La riduzione delle prestazioni regolamentari in seguito a sovrindennizzo avviene computando le prestazioni che sarebbero risultate senza un prelievo anticipato; cfr. le disposizioni di base, articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".

2 - Rimborso del prelievo anticipato

In caso di rimborso del prelievo anticipato, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia disponibile vengono aumentate proporzionalmente alla percentuale dell'intero avere di vecchiaia. Le prestazioni

vengono definite in base al regolamento di previdenza valido al momento del rimborso.

3 - Costituzione in pegno e realizzazione del pegno

Nel caso della costituzione in pegno le prestazioni non vengono ridotte. La realizzazione del pegno implica i medesimi effetti come il prelievo anticipato.

Art. 6 Imposte

Il prelievo anticipato, risp. il ricavato della realizzazione del pegno sono imponibili al momento del pagamento come prestazione in capitale proveniente dalla previdenza.

In caso di rimborso totale o parziale del prelievo anticipato, risp. del ricavato della realizzazione del pegno, il relativo importo fiscale, senza interesse, può essere richiesto presso l'autorità del cantone che ha riscosso l'importo fiscale. Ciò deve avvenire con domanda scritta entro tre anni dal rimborso.

Art. 7 Costi

Alla persona assicurata vengono fatturati i seguenti costi:

- attuazione prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni: CHF 500
- attuazione costituzione in pegno della proprietà d'abitazioni: CHF 300.

Art. 8 Ulteriori disposizioni

1 - Consenso scritto nel caso di persone sposate

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno premette il consenso scritto del coniuge.

2 - Costituzione in pegno

Il consenso del creditore pignoratorio è necessario nei seguenti casi:

- pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
- versamento della prestazione di previdenza
- trasferimento di una prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

La costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla fondazione.

3 - Ulteriore prelievo anticipato

Un ulteriore prelievo anticipato non può essere chiesto prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo prelievo.

4 - Osservanza delle disposizioni di base e delle disposizioni legali

In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, occorre attenersi all'articolo delle disposizioni di base relativo al riscatto. Per il resto sono in vigore le disposizioni legali della LPP e dell'OPPA.

Art. 9 Copertura insufficiente della fondazione

Se, per motivi di liquidità, il versamento di un prelievo anticipato non è possibile o non può essere preteso, la fondazione può differire il suo disbrigo, tenendo conto delle prescrizioni legali.

Per la durata della copertura insufficiente, la fondazione può limitare o rifiutare il versamento di un prelievo anticipato per rimborsare prestiti ipotecari.

Art. 10 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituiscono le precedenti disposizioni. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.

* * *

Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

Entrata in vigore: 1° gennaio 2013

Art. 1 Diritto

L'opera di previdenza ha diritto quale contraente a una parte di eccedenze nei confronti di Swiss Life ai sensi delle Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla vita (CGA). Il diritto inizia a partire dall'entrata in vigore del contratto di adesione e termina al suo scioglimento.

Art. 2 Insorgenza ed esigibilità

La parte di eccedenze viene calcolata in base agli averi di vecchiaia / alle riserve matematiche disponibili, ai contributi di rischio e ai contributi ai costi dell'opera di previdenza nell'esercizio in corso. Essa diventa esigibile il 1° gennaio dell'anno successivo (giorno determinante).

La parte di eccedenze viene comunicata annualmente.

Art. 3 Utilizzazione generale delle eccedenze

Ripartizione

La parte di eccedenze annuale viene suddivisa sulle persone assicurate. I criteri determinanti per la ripartizione sono l'ammontare dell'averi di vecchiaia, delle riserve matematiche, del contributo di rischio e dei contributi ai costi per la persona assicurata. Una persona assicurata ha diritto alla somma calcolata se il giorno determinante è affiliata all'opera di previdenza.

Forma d'impiego

Alle persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa e ai beneficiari di rendite d'invalidità viene accreditata la somma alla parte sovraobbligatoria dell'averi di vecchiaia

Ai beneficiari di rendite per i superstiti o di rendite di vecchiaia viene versata la somma, sotto forma di pagamento unico, al giorno determinante, addizionalmente alle prestazioni sotto forma di rendita.

Art. 4 Decisione divergente

La commissione amministrativa può, in deroga all'utilizzazione generale delle eccedenze, prendere una decisione e comunicarla alla fondazione al più tardi ogni qualvolta entro il 31 ottobre. La commissione amministrativa comunica la decisione divergente alle persone assicurate.

Art. 5 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze entrano in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituiscono le precedenti disposizioni. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.

* * *

Disposizioni relative alla liquidazione parziale

Entrata in vigore: 1° aprile 2010

Art. 1 Basi

1 - Diritto a fondi liberi

In caso di liquidazione parziale di un'opera di previdenza le persone assicurate uscenti hanno un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi eventualmente disponibili dell'opera di previdenza.

2 - Condizioni per la liquidazione parziale

I presupposti sono dati nei seguenti casi:

- se l'effettivo del personale di un'impresa assicurata presso la fondazione, nel corso di un anno si riduce nella seguente misura per altri motivi che non la ristrutturazione:
 - di almeno 2 dipendenti (impresa fino a 5 dipendenti)
 - di almeno 3 dipendenti (impresa con 6-10 dipendenti)
 - di almeno 4 dipendenti (impresa con 11-25 dipendenti)
 - di almeno 5 dipendenti (impresa con 26-50 dipendenti)
 - di almeno il 10% dei dipendenti (impresa con oltre 50 dipendenti)
- se, in caso di ristrutturazione dell'impresa,
 - almeno 2 dipendenti (impresa fino a 5 dipendenti)
 - almeno 3 dipendenti (impresa con 6-10 dipendenti)
 - almeno 4 dipendenti (impresa con 11-25 dipendenti)
 - almeno 5 dipendenti (impresa con 26-100 dipendenti)
 - almeno il 5% dei dipendenti (impresa con oltre 100 dipendenti)lasciano l'opera di previdenza
- in caso di scioglimento del contratto di adesione, se i destinatari rimangono nell'opera di previdenza.

Non sussiste la fattispecie della liquidazione parziale se i fondi liberi al giorno determinante ammontano

- a meno del 5% degli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive rimanenti nell'opera di previdenza oppure
- in media a meno di CHF 1 000 per persona di questo gruppo.

3 - Rinuncia alla liquidazione parziale

Nei casi seguenti si rinuncia a una liquidazione parziale:

- tutti i dipendenti e i beneficiari di rendite vengono trasferiti alla nuova istituzione di previdenza (liquidazione totale) oppure
- al momento dello scioglimento del contratto di adesione non vi sono più persone assicurate.

Art. 2 Calcolo dell'ammontare dei fondi liberi e delle riserve tecniche (valori di restituzione); giorno determinante

1 - Calcolo dei fondi liberi

I fondi liberi vengono calcolati in base al patrimonio dell'opera di previdenza al giorno determinante della liquidazione parziale. Il calcolo dei fondi liberi avviene in base a un bilancio

attuariale e a un bilancio commerciale dell'opera di previdenza al giorno determinante della liquidazione parziale.

2 - Riserve tecniche e riserve di perequazione

Le opere di previdenza presso la fondazione non si fanno carico né di un rischio attuariale, né di un rischio d'investimento. Questi rischi sono assicurati presso Swiss Life SA. Nei confronti di Swiss Life SA sussistono diritti derivanti dal contratto d'assicurazione ai valori di restituzione secondo le tariffe approvate dalla FINMA. In questa situazione di partenza né la fondazione, né le opere di previdenza devono costituire riserve tecniche o riserve di perequazione, le quali pertanto non sono state costituite.

3 - Giorno determinante della liquidazione parziale

Il giorno determinante della liquidazione parziale è stato così fissato:

- in caso di riduzione dell'effettivo del personale o di ristrutturazione:
 - il momento della conclusione della riduzione del personale, al più tardi un anno dopo che sono state annunciate le misure
- in caso di scioglimento del contratto di adesione:
 - il momento dello scioglimento.

4 - Bilancio determinante

Se il giorno determinante della liquidazione parziale è il 31 dicembre, per il calcolo del patrimonio sono determinanti il bilancio attuariale e il bilancio commerciale allestiti per tale data. Se il giorno determinante della liquidazione parziale non è il 31 dicembre, per il calcolo del patrimonio e dei fondi liberi è determinante il bilancio commerciale dell'anno precedente.

Se tra il giorno determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi l'attivo e il passivo determinanti registrano variazioni superiori al 10%, si effettua un rispettivo adeguamento dei fondi liberi.

5 - Pretese relative al pagamento di contributi

Se, al momento della liquidazione parziale o totale il datore di lavoro non ha pagato i contributi e se nei suoi confronti è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura simile, la pretesa relativa al pagamento dei contributi al momento di calcolare i fondi liberi viene ammortizzata, procedendo a una rettifica di valore, con il risultato di un saldo pari a zero. Se, successivamente, risultano contributi per la copertura dell'importo ammortizzato, gli stessi vengono distribuiti adicionalmente.

6 - Costi

I costi per finanziare il processo di liquidazione parziale sono a carico dei fondi liberi dell'opera di previdenza.

Art. 3 Ripartizione fra persone assicurate rimanenti e persone assicurate uscenti

I fondi liberi disponibili dell'opera di previdenza vengono ripartiti fra le persone uscite o che escono dall'opera di

previdenza e quelle che vi rimangono in proporzione della somma degli averi di vecchiaia / delle riserve matematiche.

Nel caso delle persone assicurate non uscenti dall'opera di previdenza i fondi liberi rimangono presso l'opera di previdenza stessa.

Art. 4 Trasferimento dei fondi liberi allo scioglimento del contratto di adesione

I fondi liberi vengono trasmessi collettivamente alla nuova istituzione di previdenza se

- tutte le persone assicurate a seguito dello scioglimento del contratto di adesione o
- una determinata categoria di persone assicurate a seguito dello scioglimento parziale del contratto di adesione

escono dall'opera di previdenza, e quindi dalla fondazione, e passano collettivamente a una nuova istituzione di previdenza.

Se, allo scioglimento parziale del contratto di adesione, una determinata categoria di persone assicurate permane presso la fondazione, la relativa quota ai fondi liberi rimane presso l'opera di previdenza.

Se al momento dello scioglimento del contratto di adesione si rivela indispensabile effettuare prima una liquidazione parziale a seguito della considerevole riduzione dell'effettivo del personale o della ristrutturazione dell'impresa, la rispettiva quota ai fondi liberi necessaria per il disbrigo corretto della procedura in un primo tempo rimane presso l'opera di previdenza, risp. la fondazione.

Art. 5 Trasferimento dei fondi liberi in caso di riduzione dell'effettivo del personale o di ristrutturazione

Se, a seguito di una considerevole riduzione dell'effettivo del personale o della ristrutturazione dell'impresa, singole persone assicurate escono dall'opera di previdenza senza entrare collettivamente in una nuova istituzione di previdenza, le quote ai fondi liberi determinate per loro secondo la chiave di ripartizione vengono versate loro sull'averi di vecchiaia in aggiunta alla prestazione di libero passaggio.

Si parla di uscita collettiva se almeno tre destinatari passano assieme a un'altra istituzione di previdenza in seguito a riduzione dell'effettivo del personale o a ristrutturazione. In caso di uscita collettiva, i fondi liberi vengono trasmessi collettivamente.

Art. 6 Chiave di ripartizione

La ripartizione individuale dei fondi liberi avviene in base a una chiave di ripartizione oggettiva.

Criteri legati alla chiave di ripartizione per le persone attive e le persone già uscite:

- gli anni assicurativi completi nell'opera di previdenza
- l'ammontare dell'averi di vecchiaia individuale o della riserva matematica.

Entrambi i criteri sono ponderati nella misura del 50% ciascuno.

Per i beneficiari di rendite è determinante la riserva matematica disponibile il giorno determinante.

Art. 7 Responsabilità

Il datore di lavoro, risp. la commissione amministrativa, deve comunicare tempestivamente alla fondazione quanto segue:

- la riduzione dell'effettivo del personale, risp. la ristrutturazione dell'impresa che può determinare la liquidazione parziale
- tutti i dati rilevanti in relazione a una liquidazione parziale.

La commissione amministrativa delega l'attuazione della liquidazione parziale alla fondazione, compito che quest'ultima assume a nome della commissione amministrativa e per conto dell'opera di previdenza.

Art. 8 Informazione; opposizione e ricorso

1 - Informazione delle persone assicurate

La fondazione informa tutte le persone assicurate, inclusi i beneficiari di rendite, in merito alle seguenti circostanze:

- presenza di una liquidazione parziale secondo queste disposizioni
- importo globale dei fondi liberi da ripartire
- chiave di ripartizione
- ammontare dell'importo parziale spettante loro individualmente, risp. dell'importo collettivo ai fondi liberi.

2 - Possibilità d'opposizione e di ricorso

Le persone assicurate hanno la possibilità di presentare opposizione scritta presso la fondazione entro 30 giorni dall'inoltro dell'informazione. La fondazione prende posizione in merito. Le persone assicurate hanno il diritto di far verificare, mediante opposizione scritta, le premesse, la procedura relativa alla liquidazione parziale nonché la ripartizione dei fondi liberi presso l'autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dall'inoltro della presa di posizione della fondazione.

Il diritto a fondi attribuiti individualmente o al trasferimento dell'importo collettivo sorge solo dopo che il termine d'opposizione è trascorso inutilizzato o, in caso di ricorso, dopo che il disbrigo della procedura di un eventuale ricorso è passato in giudicato.

Art. 9 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entreranno in vigore al 1° aprile 2010 dopo approvazione dell'autorità di vigilanza e possono essere modificate in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione d'intesa con l'autorità di vigilanza. Esse annullano tutte le precedenti disposizioni in materia di liquidazione parziale.

* * *

Attestato di modifica

Modifiche in base alla decisione del consiglio di fondazione, valide dalla data 01.01.2017

relative all'ultima versione valida

Documento: Disposizioni di base

- Art. 6 Cpv. 1 - Obbligo di collaborazione
Precisazione dell'obbligo di partecipazione della persona assicurata e dei suoi superstiti
- Art. 23 Cpv. 1 - Rendita per conviventi
Precisazione del diritto alla rendita per conviventi
- Art. 25 Cpv. 1 - Capitale di decesso
Precisazione del diritto al capitale di decesso
- Art. 31 Cpv. 1 - Modalità di pagamento
Precisazione della remunerazione di prestazioni esigibili
- Novità: Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio; nuove regole a partire dal 1° gennaio 2017
Conguaglio della previdenza professionale anche se è già subentrato un caso di previdenza
Art. 9, Art. 22 cpv. 1, Art. 23 cpv. 1, Art. 25 cpv. 3, Art. 37 cpv. 1, Art. 38 cpv. 2, Appendice II cpv. 4
- Novità: Continuazione facoltativa dell'assicurazione per il precedente guadagno assicurato (art. 33a LPP), un'altra possibilità
di strutturare in modo individuale e flessibile la previdenza
Art. 13 cpv. 2, Art. 26 cpv. 1
- Ulteriori adeguamenti redazionali:
modifiche Art. 12 cpv. 1, Appendice II cpv. 1

Documento: Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni

--- Nessuna modifica

Documento: Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

--- Nessuna modifica

Documento: Disposizioni relative alla liquidazione parziale

--- Nessuna modifica

* * *

**Modifiche in base alla decisione del consiglio di fondazione,
valide dalla data 01.01.2016**

relative all'ultima versione valida

Documento: Disposizioni di base

- Art. 5 Cpv. 4 - Protezione previdenziale
Precisazione riguardo alla riserva per ragioni di salute per indipendenti
- Art. 8 Figli aventi diritto alla rendita
Precisazione del diritto in caso d'invalidità del figlio
- Art. 14 Cpv. 2 - Salario assicurato
Precisazione della definizione di salario assicurato di persone parzialmente invalide (parte attiva)
- Art. 16 Cpv. 1 - Rendita di vecchiaia
Precisazione del diritto a una rendita di vecchiaia
- Art. 17 Cpv. 1 - Rendita per figli di pensionati
Precisazione del diritto a una rendita per figli di pensionati
- Art. 19 Cpv. 1 - Rendita d'invalidità
Precisazione del diritto a una rendita d'invalidità
- Art. 27 Cpv. 4 - Acquisto
Precisazione della prassi fiscale in caso di liquidazione in capitale entro tre anni dall'acquisto
- Art. 35 Cpv. 3 - Coordinamento con altre assicurazioni
Precisazione dei redditi conteggiabili di persone aventi diritto a rendite d'invalidità
- Appendice II Cpv. 2 - Regolamentazione per il finanziamento del pensionamento anticipato
Precisazione del calcolo della lacuna nella previdenza
- Novità: Liquidazione in capitale della rendita per coniugi o per conviventi
Ampliamento delle possibilità di liquidazione in capitale. Novità: possibile anche liquidazione in capitale parziale
Art. 32, cpv. 2
- Ulteriori Adeguaamenti redazionali:
modifiche Art. 2, Art. 14 cpv. 2, Art. 19 cpv. 2 e 3, Art. 30 cpv. 2, Art. 34 cpv. 4

Documento: Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni

--- Nessuna modifica

Documento: Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

--- Nessuna modifica

Documento: Disposizioni relative alla liquidazione parziale

--- Nessuna modifica

* * *

**Modifiche in base alla decisione del consiglio di fondazione,
valide dalla data 01.01.2014**

relative all'ultima versione valida

Documento: Disposizioni di base

- Art. 2 Precisazione relativa al processo di elaborazione dei dati
(cfr. anche: Appendice IV: elenco)
- Art. 38 Cpv. 2 - Precisazione relativa all'entrata in vigore e alla validità di nuove disposizioni del regolamento di previdenza
dopo il subentrare del caso di previdenza
- Novità: Implementazione delle disposizioni relative alla revisione dell'Al 6a (continuazione provvisoria dell'assicurazione)
Art. 4 cpv. 1, Art. 18 cpv. 6, Art. 28 cpv. 4, Art. 35 cpv. 2 nonché Appendice IV: elenco)
- Novità: Ampliamento della possibilità di liquidazione in capitale (al posto di una rendita di vecchiaia) per persone invalide ora
fino al 100% dell'avere di vecchiaia disponibile
Art. 32, cpv. 1

Documento: Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni

- Art. 2 Cpv. 1 - Precisazione del termine per effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno
- Art. 3 Cpv. 1 - Precisazione del termine per il rimborso del prelievo anticipato

Documento: Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

--- Nessuna modifica

Documento: Disposizioni relative alla liquidazione parziale

--- Nessuna modifica

* * *

**Modifiche in base alla decisione del consiglio di fondazione,
valide dalla data 01.01.2013**

relative all'ultima versione valida

Documento: Disposizioni di base

- Art. 5 Cpv. 4 - Precisazione della riserva per ragioni di salute per gli indipendenti conformemente alle Condizioni di ammissione per l'assicurazione collettiva sulla vita.
- Art. 13 Cpv. 2 - Precisazione delle ripercussioni sull'assicurazione in caso di limite di salario insufficiente.
- Art. 14 Cpv. 3 - Modello attuale del salario assicurato in caso di attività a tempo parziale.
- Art. 22 Cpv. 3 - Precisazione del momento del matrimonio.
- Appendice I Cpv. 3 Misure di risanamento - Precisazione competenze del consiglio di fondazione
- Novità: Acquisto di anni assicurativi dopo l'età di pensionamento ordinaria.
Art. 27, Appendice II: cifra 3
- Ulteriori Adeguamenti redazionali:
modifiche art. 4 cpv. 2, art. 5 cpv. 5, art. 11, art. 12 cpv. 3, art. 15 cpv. 3 e 4, art. 16 cpv. 1, art. 18 cpv. 2, art. 19 cpv. 2, art. 22 cpv. 1, art. 24 cpv. 1, art. 25 cpv. 1 e 2, art. 26 cpv. 2, art. 32 cpv. 2, art. 35 cpv. 3
Appendice III: cifra 6, Appendice IV: elenco.
- Modifica stilistica:
i numeri fino a dieci (compreso) vengono scritti in lettere.

Documento: Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni

- Art. 2 Cpv. 1 - Prelievo anticipato / costituzione in pegno ora possibile fino a un mese prima del pensionamento ordinario in luogo di fino a tre anni prima.
- Art. 3 Cpv. 1 - Rimborso del prelievo anticipato ora possibile fino a un mese prima del pensionamento ordinario in luogo di fino a tre anni prima.
- Ulteriori Adeguamenti redazionali:
modifiche art. 2 cpv. 3, art. 5 cpv. 1
- Modifica stilistica:
i numeri fino a dieci (compreso) vengono scritti in lettere.

Documento: Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

- Art. 4 Nuovo articolo - Precisazione relativa alla decisione della commissione amministrativa sull'utilizzazione delle eccedenze

Documento: Disposizioni relative alla liquidazione parziale

--- Nessuna modifica

* * *

Modifiche valide dalla data 01.01.2012

relative all'ultima versione valida

Documento: Disposizioni di base

- Art. 4 cpv. 2 - Precisazione del momento e delle condizioni per l'ammissione alla previdenza a favore del personale.
- Art. 8 Precisazione del diritto alla rendita per i figli diventati invalidi prima del compimento dei 25 anni.
- Art. 14 Precisazione dell'effetto del grado d'occupazione all'importo di coordinamento e il salario massimo.
- Art. 32 cpv. 2 - Precisazione della liquidazione in capitale in luogo della rendita per coniugi o per conviventi.

Documento: Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni

- Art. 3 cpv. 1 - Precisazione del rimborso del prelievo anticipato dalla parte attiva dell'assicurazione

Documento: Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

--- Nessuna modifica

Documento: Disposizioni relative alla liquidazione parziale

--- Nessuna modifica

* * *

Modifiche valide dalla data 01.01.2011

relative all'ultima versione valida

Documento: Disposizioni di base

- Art. 2 Ampliamento delle disposizioni sulla protezione dei dati
- Art. 9 cpv. 3 - Riduzione del termine da un mese a un giorno
- Art. 14 cpv. 2 - Se, entro un anno dal recupero della capacità di guadagno, si verifica una ricaduta, le prestazioni vengono concesse senza nuovo periodo d'attesa e gli adeguamenti delle prestazioni vengono annullati.
- Art. 34 cpv. 6 - Precisazione circa il diritto alle prestazioni
- Ulteriori art. 4 cpv. 1, art. 12 cpv. 3 e 4, art. 13 cpv. 1, art. 15 cpv. 1 e 4, art. 16 cpv. 1 e 2, art. 19 cpv. 1, modifiche art. 22 cpv. 3, art. 23 cpv. 1, art. 25 cpv. 2 e 3, art. 27 cpv. 1 e 3, art. 28 cpv. 2 e 3, art. 29 cpv. 2, art. 30 cpv. 2, art. 31 titolo e cpv. 2, art. 32 titolo e cpv. 1, 2 e 3, art. 33 cpv. 2, art. 34 cpv. 2, art. 35 cpv. 1, 2 e 3, art. 38 cpv. 2, Allegato I: artt. 2 e 3, Allegato II: artt. 1, 2 e 3, Allegato III: artt. 1-5

Documento: Disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni

--- Nessuna modifica

Documento: Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

- Art. 4 Annullato Art. 4 - Differente utilizzazione delle eccedenze

Documento: Disposizioni relative alla liquidazione parziale

- Art. 8 Nuovo cpv. 2 - Precisazione circa le possibilità di opposizione e di ricorso

* * *